

Il conferimento in Trust non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni.

La CTR di Milano, con sentenza n. 4045/32/16 ha statuito che l'imposta sulle successioni e donazioni non è applicabile all'atto con cui avviene il conferimento di beni all'interno di un *trust*, bensì solamente al suo scioglimento: soltanto in tale momento, infatti, si verifica un effetto traslativo compatibile con il concetto di "*proprietà*" proprio delle culture giuridiche di "*civil law*" e, dunque, l'arricchimento del soggetto che riceve i beni medesimi (ovvero il beneficiario) .

Il collegio, ribaltando l'esito del procedimento di primo grado, ha accolto l'appello del contribuente che lamentava l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell' 8% sull'atto di dotazione di trust.

Il contrasto tra contribuenti che adoperano l'istituto del *trust* e l'Agenzia delle Entrate, riflette un acceso dibattito giurisprudenziale.

Infatti, l'Agenzia, nel caso di specie, agiva in base all'orientamento formatosi nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il *trust* realizza comunque un vincolo di destinazione sui beni conferiti, determinando l'assoggettamento all'imposta sulle donazioni che deve essere pagata all'atto con cui il donante conferisce il bene al donatario, così come disposto dal D.L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006.

Diverso è, invece, il ragionamento fatto proprio dalla CTR di Milano e sopra esposto: l'effetto traslativo del bene, ovvero il passaggio del bene da un soggetto ad un altro, si concretizza solo allo scioglimento del *trust*, non prima, e, pertanto, quello sarà il momento in cui l'Agenzia delle Entrate potrà pretendere il pagamento dell'imposta.

In conclusione, l'atto di dotazione di un trust non potrà mai essere assoggettato a imposizione proporzionale, nè con l'imposta sulle successioni e donazioni nè tantomeno con l'imposta di registro.

L'impostazione dei giudici milanesi appare la più corretta.

Essa è in linea con l'orientamento della prevalente dottrina e della prassi professionale.

L'auspicio è che questa ennesima pronuncia sia definitivamente recepita dalla giurisprudenza di legittimità.

Avv. Andrea Moja
Presidente Assostrusts

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito: www.assotrusters.it